



## **Regolamento sul finanziamento di posti di ruolo di Professori e Ricercatori Universitari**

### **ART. 1**

#### **(Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento esterno da parte di soggetti pubblici e privati di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori universitari.

Il Rettore, con proprio decreto, approva e rende esecutiva la convenzione che viene stipulata tra l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara e i soggetti che propongono il finanziamento, secondo lo schema allegato al presente regolamento che potrà essere eventualmente integrato alla luce di specifiche esigenze.

### **ART. 2**

#### **(Finalità)**

La proposta di finanziamento viene valutata in ordine all'interesse dell'Ateneo per lo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare di riferimento.

### **ART. 3**

#### **(Procedura)**

Il Consiglio di Facoltà interessato delibera in ordine alla destinazione del posto di ruolo per il quale è proposto il finanziamento, nel rispetto della programmazione didattica di Ateneo previa acquisizione del parere del Dipartimento interessato.

La copertura del suddetto posto di ruolo può avvenire a seguito di nomina per valutazione comparativa, di trasferimento, di chiamata di idoneo.

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà interessata, deliberano in ordine alla stipula della convenzione.

### **ART. 4**

#### **(Importo dei finanziamenti)**

I soggetti di cui all'art. 1 dovranno impegnarsi per un finanziamento di importo corrispondente alla effettiva retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali e di ogni altro genere, spettante al soggetto che viene assunto, sulla base delle procedure di cui all'art. 3, c. 2.

A tal fine, al momento della stipula della convenzione, l'importo indicato dovrà essere comunque superiore alle somme che seguono per ciascuna categoria:

- a) ricercatore universitario: € 36.200 annui, per i primi tre anni, e € 51.700 annui, per gli anni successivi;
- b) professore di seconda fascia: € 62.000 annui, per i primi tre anni, e € 77.500 annui, per gli anni successivi;
- c) professore di prima fascia: € 77.500 annui, per i primi tre anni, e € 103.300 annui, per gli anni successivi.

La convenzione conterrà apposita clausola che stabilirà le modalità per il conguaglio annuale delle somme indicate agli effetti di quanto previsto nel precedente comma 1.

Nel caso che il finanziamento copra un numero di annualità inferiore a dieci, la convenzione potrà essere stipulata a condizione che risulti disponibile la somma necessaria alla retribuzione di un posto equivalente al momento della cessazione del finanziamento previsto dalla convenzione stessa.

### **ART. 5**

#### **(Deroghe)**

In particolari situazioni il Consiglio di Amministrazione, su motivata richiesta del Senato accademico, potrà autorizzare finanziamenti, che comunque non potranno essere inferiori alla somma di € 20.700 annui, di importi diversi da quelli previsti nell'articolo precedente.

**ART. 6****(Garanzie)**

Il soggetto finanziatore esterno è tenuto a prestare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Qualora la proposta provenga da più soggetti congiuntamente, gli stessi saranno solidalmente obbligati.

**ART. 7****(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore.

Schema di convenzione tra Società/Impresa/Ente e l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

[\(.rtf\)](#)